

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Maria Elisabetta Contino	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Rimini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Emilio Girino	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 17 gennaio 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

L'odierno ricorrente ha acceso in data 25.09.2008 presso l'intermediario convenuto il contratto di conto corrente bancario n. 07/331765 al quale accedeva un servizio di domiciliazione di effetti, documenti ed assegni (cfr. allegato 15 al ricorso).

Parte attrice afferma (cfr. allegato 3 al ricorso) di aver emesso in data 28.09.2009 un pagherò cambiario in bianco (quanto ad indicazione del luogo e della data di emissione, dell'importo, della scadenza, nonché della dicitura "pagherò").

Sul titolo (n. 2010M1555710), debitamente sottoscritto, sarebbero stati invece indicati il luogo di domiciliazione (presso l'odierna resistente) ai sensi dell'art. 4 R.D. n. 1669 del 1933 (l. camb.) e le generalità del debitore. L'effetto cambiario sarebbe stato contestualmente consegnato ad un procuratore di una diversa società, controparte del ricorrente nell'ambito di un sottostante rapporto negoziale.

Nella prospettazione del ricorrente, il pagherò avrebbe dovuto essere posto all'incasso, secondo gli accordi asseritamente intercorsi tra le parti, non prima del 1.10.2012 (per l'importo di € 25.200, cfr. allegato 3 al ricorso).

La società creditrice, tuttavia, ha girato per l'incasso (cfr. fotocopia del verso, unita al protesto, allegato 8 al ricorso) il titolo di credito ad intermediario di fiducia, che, in data 30.11.2010 ha presentato l'effetto cambiario alla banca convenuta, quale domiciliataria, per il pagamento.

Il ricorrente ha dichiarato che la controparte contrattuale avrebbe abusivamente riempito la cambiale, in particolare indicando quale importo dovuto la somma di € 45.772,74 e quale data di scadenza quella del 30.12.2010.

In data 17.12.2010, la banca domiciliataria, odierna resistente, ha spedito al ricorrente apposito avviso bancario di scadenza dell'effetto. L'avviso è stato inviato all'indirizzo di residenza del cliente, risultante dal modulo di dichiarazione dei suoi dati anagrafici in



possesso dell'intermediario (allegato 2 alle controdeduzioni); indirizzo, tuttavia, diverso da quello riportato sul pagherò cambiario.

Il ricorrente ha affermato di essere venuto a conoscenza della presentazione all'incasso della cambiale – per l'errore della banca – solo *“il giorno della scadenza”* del titolo.

Il cliente ha dato pertanto mandato al proprio legale di fiducia, affinché diffidasse la Banca convenuta dal dare esecuzione all'effetto (cfr. lettera datata 30.12.2010, anticipata via fax il 29.12.2010, allegato 6 al ricorso) e presentasse ricorso per il sequestro giudiziario del pagherò stesso (allegato 7 al ricorso).

A richiesta della banca domiciliataria, in data 3.01.2011 è stato elevato protesto a carico della parte ricorrente. Il protesto recava, quale motivo del mancato pagamento, la dicitura: *“il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni”* del cliente debitore.

Dopo una prima lettera di richiesta di spiegazioni, non riscontrata dalla banca (allegato 9 al ricorso), il cliente, in data 10.05.2011, ha presentato reclamo all'intermediario (allegato 13 al ricorso), affermando: (i) che la banca aveva erroneamente inviato l'avviso di scadenza del pagherò ad un indirizzo diverso da quello a lei già noto e risultante dal titolo; (ii) che qualora l'intermediario avesse inoltrato correttamente le proprie comunicazioni al recapito riportato sul titolo, il ricorrente avrebbe potuto attivarsi per tempo al fine di assicurare il regolare pagamento dell'effetto cambiario o valutare soluzioni alternative; (iii) che la condotta dell'intermediario aveva provocato danni patrimoniali e non patrimoniali, ammontanti ad € 424.572,27, oltre a spese legali, per *“l'elevazione di un protesto cambiario a danno dell'odierno ricorrente”*.

Il reclamante ha così domandato alla banca *“la rifusione completa dei danni causati in seguito al proprio comportamento”*.

La banca ha riscontrato negativamente il reclamo con raccomandata A/R datata 7.06.2011, affermando che *“nessuna mancanza è [...] ascrivibile al comportamento della nostra Cassa, che quale domiciliataria ha correttamente dato seguito alla presentazione dell'effetto cambiario”* e ha respinto la richiesta di risarcimento del danno.

Con il ricorso (prot. n. 531830 del 22/06/2011), dopo aver riepilogato quanto già esposto in sede di reclamo, il cliente ha rilevato che, nell'inviare l'avviso di scadenza dell'effetto cambiario al suo indirizzo di residenza, la banca era incorsa in violazione degli impegni contrattualmente assunti ai sensi degli artt. 5, 36 e 40 delle condizioni generali di contratto applicabili al conto corrente bancario n. 07/331765 (cfr. allegato 15 al ricorso). Le pattuizioni richiamate, in particolare, prevedevano: (i) che l'invio della corrispondenza alla clientela (art. 5) fosse effettuato *“con pieno effetto all'indirizzo indicato in frontespizio (un terzo indirizzo, distinto da quelli precedentemente menzionati) o, in caso di variazione, all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto...”*; (ii) che per gli effetti cambiari (art. 36) *“la banca non provvede[ss]e alla materiale presentazione del titolo, ma invia[ss]e al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento*; (iii) che il domicilio eletto dalle parti fosse quello indicato nel frontespizio del contratto, con la precisazione (art. 40) *“che ogni eventuale modificazione dell'indirizzo sopraindicato [valesse] anche come nuova elezione di domicilio, salva specifica dichiarazione*.

Il cliente, inoltre, ha affermato che, a fronte della diffida del 30.12.2009, la banca era, anche prima dell'elevazione del protesto, pienamente consapevole dell'abusivo riempimento della cambiale: l'illegittimo protesto aveva, pertanto, cagionato al cliente danni patrimoniali e non patrimoniali; a ciò doveva aggiungersi *“il carattere temerario della resistenza della controparte”* – che aveva riscontrato negativamente il reclamo – con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c..



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce delle sopra riassunte considerazioni, il ricorrente ha domandato all'ABF:

- a) *"in via principale: di eccepire la gravissima condotta dolosa e temeraria"* della banca;
- b) *"in subordine: di intimare la refusione dei danni causati"* per un *"ammontare parziale di € 424.572,27"*;
- c) *"in via riconvenzionale"*: di condannare la Banca al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

In seguito alla nota inviata dalla Segreteria Tecnica (prot. 612473 del 20.07.2011), con la quale si è rilevato come oggetto della richiesta all'ABF fosse, tra l'altro, la liquidazione di somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali per un importo complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro, il ricorrente, con *istanza di modifica delle conclusioni* (recapitata anche alla banca convenuta), ha successivamente rinunciato alle domande risarcitorie *"chiedendo all'Ill.mo ABF di volere accertare meramente [...] la gravissima condotta ed inadempienza contrattuale"* della resistente *"per le ragioni di cui agli artt. 5, 36 e 40 del contratto"* di conto corrente.

Le controdeduzioni della Banca convenuta sono pervenute il 03/08/2011 e con esse l'intermediario ha fatto presente: (i) che con il cliente aveva in essere un contratto di conto corrente bancario, cui accedeva un servizio di messa all'incasso e di accettazione degli effetti e dei titoli cambiari; (ii) che in quanto domiciliataria di effetti cambiari, la stessa non era obbligata ad eseguire in via automatica il pagamento degli importi delle cambiali ad essa presentate, essendo invece necessario un ordinativo in tal senso del cliente; (iii) che quale domiciliataria, usualmente, prima della scadenza dei titoli cambiari posti all'incasso, inviava comunicazione scritta al debitore, con avviso dell'avvenuta presentazione ed invito ad eseguire il pagamento; (iv) che per il pagherò n. 2010M1555710, oggetto del presente ricorso, la Banca convenuta aveva dato tempestiva comunicazione della messa all'incasso, spedendo avviso alla residenza anagrafica del cliente; (v) che il ricorrente aveva certamente avuto piena conoscenza della messa all'incasso dell'effetto prima della scadenza, perché aveva dato mandato ad un proprio legale di fiducia affinché diffidasse la banca dal pagare (cfr. allegato 6 al ricorso): la diffida via fax era infatti pervenuta all'intermediario già il 29.12.2010, il giorno precedente alla scadenza; (vi) che il cliente aveva in corso una vertenza relativa ad un sottostante rapporto negoziale con il creditore dell'effetto (cfr. la narrativa del ricorso per sequestro giudiziario del 3.01.2011, allegato 7 al ricorso), per cui era verosimile che *"parte ricorrente [fosse] comunque venuta a conoscenza della richiesta di pagamento della cambiale direttamente dalla propria controparte contrattuale [...] la quale [era] inimmaginabile che si [fosse] determinata improvvisamente ad incassare la cambiale senza averne preventivamente notiziato parte debitrice"* (v. pag. 3 dell'allegato 7 al ricorso); (vii) che il ricorrente, tempestivamente avvisato, non aveva dato istruzioni per il pagamento, avendo bensì diffidato la Banca dal pagare la somma riportata nel pagherò cambiario; (viii) che non sarebbe stato pertanto imputabile all'intermediario la conseguente elevazione del protesto, *"relativo ad una cambiale che il cliente stesso ha ritenuto di non dover pagare e ciò per una serie di motivi e ragioni che, all'evidenza, [attenevano] al rapporto sottostante quell'effetto [...] e non certo ai rapporti con la banca odierna convenuta"*.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, ancorché, come sopra evidenziato, il ricorrente avesse espressamente rinunciato alla stessa, la Banca ha rilevato l'insussistenza di *"alcun nesso causale tra i danni infondatamente allegati da controparte (e allo stato comunque non dimostrati) e qualsivoglia comportamento della Banca"*. Posto che parte attrice è stata *"puntualmente notiziata della scadenza dell'effetto e in ogni caso*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ne ha avuto tempestiva contezza [...] conseguentemente i danni lamentati dal cliente deriverebbero non già dall'operato della banca, ma "dalla precisa determinazione del cliente stesso".

Tanto premesso la Banca convenuta ha chiesto all'ABF la reiezione delle domande *"in quanto inammissibili e/o improcedibili o comunque infondate in fatto e in diritto"*.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via *mail* al ricorrente il 16.08.2011. Il ricorrente ha successivamente trasmesso alla Segreteria Tecnica (prot. n. 688245/11 del 19.08.2011) una *replica alla comparsa avversaria* (trasmessa dal cliente stesso all'intermediario convenuto a mezzo di p.e.c.), con la quale ha evidenziato: (i) che il modulo di dichiarazione dei dati anagrafici (allegato 2 alle controdeduzioni) indicava una elezione di domicilio per le comunicazioni con il correntista presso la residenza del cliente; (ii) che il luogo di residenza era stato, tuttavia, variato, così come risulterebbe dalla fotocopia della patente di guida del ricorrente, nella disponibilità dell'intermediario resistente (ed infatti riprodotta sul medesimo allegato 2 alle controdeduzioni); (iii) che l'indirizzo al quale la banca avrebbe dovuto mandare l'avviso di scadenza (e coincidente con la sede legale della impresa individuale di cui il ricorrente era titolare) risultava, quindi, tanto dalla documentazione anagrafica in possesso della banca, quanto dalle generalità del debitore sull'effetto; (iv) che alla data di scadenza del titolo, il cliente medesimo non era sprovvisto di liquidità e avrebbe potuto agevolmente onorare il debito, se tempestivamente avvisato dalla banca.

DIRITTO

Il ricorso proposto non merita di essere accolto, neppure nella versione da ultimo prospettata dal ricorrente, volta al mero accertamento dell'asserita *"gravissima condotta ed inadempienza contrattuale"* dell'intermediario *"per le ragioni di cui agli artt. 5, 36 e 40 del contratto"* di conto corrente.

In proposito, il Collegio osserva, per un verso, che ogni questione che possa anche soltanto astrattamente riguardare profili di abusivo o comunque fedifrago riempimento di un pagherò cambiario, lasciato firmato in bianco ad una controparte negoziale, non può essere oggetto di dirette contestazioni in capo alla banca incaricata, tra l'altro, del servizio di domiciliazione di effetti cambiari e rileva, per altro verso, che nessun serio addebito può essere mosso all'intermediario convenuto, sotto il profilo di una pretesamente inefficace e comunque intempestiva comunicazione al proprio cliente dell'apposito avviso bancario di scadenza.

A quest'ultimo riguardo, va notato che dalla documentazione agli atti – si veda il telefax di diffida a non pagare, inviato dal legale di fiducia del cliente alla Banca convenuta il giorno precedente la scadenza del pagherò cambiario (il 29 dicembre 2010, rispetto al 30 dicembre 2010) – risulta che il ricorrente era a effettiva conoscenza dell'intervenuta presentazione del titolo al pagamento.

Si tratta di una circostanza particolarmente significativa, in grado di porre in secondo piano – non solo da un punto di vista logico, ma anche giuridico – ogni rilievo contestativo in merito all'esattezza o meno dell'indirizzo del debitore prescelto dall'intermediario ai fini della trasmissione dell'avviso bancario di scadenza dell'effetto datato 17 dicembre 2010.

Proprio l'invio, il giorno prima della scadenza, della diffida a non pagare dà infatti riprova della circostanza che il debitore avesse avuto effettiva conoscenza, anche precedentemente a tale data, di quanto stava accadendo: sia perché il ricorrente aveva ritenuto opportuno avvertire della situazione un proprio legale, il quale, prima di prendere le proprie iniziative, avrà verosimilmente dovuto studiare la pratica; sia perché risulta dalla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

documentazione agli atti che tra il possessore della cambiale e il cliente della Banca fosse già in atto una vertenza relativa al rapporto negoziale sottostante al rilascio del pagherò cambiario in bianco.

Una scelta, quella di rilasciare “*biancosegni*” a terzi, sempre molto delicata, in relazione alla quale la Banca convenuta non ha svolto alcun ruolo.

Tuttavia, anche volendo prescindere dai rilievi che precedono (che avrebbero valenza di per sé assorbente), può aggiungersi che nessun grave addebito comportamentale può essere riscontrato nella scelta dell’intermediario di trasmettere l’avviso bancario di scadenza di effetti alla residenza anagrafica del cliente. Un indirizzo conosciuto da parte della Banca stessa, in quanto indicato nel modulo di dichiarazione dei dati anagrafici dello stesso cliente in possesso della prima, anche se diverso da quello riportato sul pagherò cambiario e sul frontespizio del contratto.

È risaputo, al riguardo, che la giurisprudenza, anche di legittimità, non ha dubbi nel ritenere che l’elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula di un contratto ha carattere non esclusivo “*in difetto di una espressa e chiara volontà contraria, con la conseguenza che anche gli atti inerenti al rapporto contrattuale possano essere trasmessi pure ad indirizzi diversi, purché riferibili alla parte medesima*” (cfr. Cass. 23 settembre 1996, n. 8399 e Cass. 23 gennaio 2001, n. 904). Esattamente ciò che è accaduto nella fattispecie, senza che sia neppure possibile avanzare dubbi di sorta in merito alla non effettiva conoscenza della comunicazione da parte del cliente.

Già si è rilevato, infatti, che il legale di quest’ultimo ha potuto interfacciarsi con la Banca convenuta prima della scadenza della cambiale e ancor prima dell’inevitabile elevazione del protesto.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO